

ADESIONE A PROGETTO “DONARE GLI ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE”**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita;
- il trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
- grazie al progresso della medicina e all'esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita;
- in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei trapianti di organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. Ciò nonostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;
- l'impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91 affida al Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime di H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore;
- le procedure predisposte per l'inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema informativo Trapianti (SIT) dal D.M. 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà;
- la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema informativo Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal D.M. 8 aprile 2000 e D.M. del 11 marzo 2008;
- l'art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall'art. 3, comma 8 bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge 1 aprile 1999, n. 91”;

Considerato che:

- la carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i cittadini sono tenuti ad avere;
- le procedure operative, ricavate dal progetto CCM (centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie) di cui ai punti precedenti, prevedono che la dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti avvenga attraverso la consegna di un apposito modulo e il conseguente invio del dato al Sistema Informativo Trapianti;

Riconosciuto l'altissimo valore sociale dell'iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d'identità e la banca dati in possesso del C.N.T. (Centro nazionale trapianti) e delle sue diramazioni regionali;

Vista la nota dell'ANCI del 23.12.2014, n. prot. 199/W/LP/DS/LB/rs-14, con la quale:

- si sottolineava che la donazione di organi e tessuti rappresenta un atto di grande solidarietà, verso il prossimo, un segno di civiltà, di rispetto per la vita e di maturazione culturale di un Paese, nonché costituisce un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione per patologie non altrimenti curabili;
- si evidenziava che, ad oggi, le norme di legge (art. 43 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013) dispongono che la carta d'identità può contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a donare gli organi in caso di morte e che i Comuni trasmettano tali dati al Sistema Informativo Trapianti per consentire la raccolta in un'unica banca dati delle manifestazioni di volontà in tema di donazione espresse dai cittadini;
- si rappresentava che, raccogliendo le sollecitazioni del Ministero della Salute, ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione alla donazione di organi "Una scelta in Comune";
- si prendeva atto dell'esistenza di un problema di reperibilità degli organi in quanto, a fronte di un incremento delle richieste, si riscontra una stasi nelle dichiarazioni di volontà;
- si invitavano i Sindaci dei Comuni italiani ad attivare il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione di organi;

Atteso che le linee guida operative per l'attivazione del suddetto servizio di registrazione prevedono apposite modalità operative e tecniche per la manifestazione di volontà a donare organi e tessuti in sede di rilascio o rinnovo della carta d'identità;

Considerato che le modalità operative, individuate sulla base della sperimentazione effettuata nel corso del progetto-pilota C.C.M. (Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie) "La donazione di organi come tratto identitario", promosso dalla Regione Umbra e da Federsanità Anci, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, sono le seguenti:

- l'interessato, che deve aver compiuto la maggiore età, ove desideri esprimere, all'atto di rilascio o rinnovo della carta d'identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale formalità presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa in apposito modulo;
- la suddetta dichiarazione deve essere resa in doppia copia in quanto una copia sarà conservata agli atti di archivio, un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità. L'Ufficiale d'Anagrafe dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identità. Il dato così acquisito è inviato direttamente in modalità telematica al SIT unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento di identità al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri di coordinamento regionale dei trapianti;
- nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente espressa, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure – limitatamente al momento del rinnovo del documento d'identità – potrà farlo anche presso l'ufficio d'anagrafe del Comune, ricompilando l'apposito modulo per la successiva trasmissione del dato al SIT. In tal modo i Centri Regionali Trapianto hanno la certezza di poter consultare sempre l'ultima volontà espressa dal cittadino;

Atteso che le modalità tecniche prevedono che l'interazione fra il SIT ed i sistemi informativi comunali venga realizzato secondo i principi della cooperazione applicativa;

Considerato che le soluzioni applicative di cooperazione tra il sistema SIT e i sistemi informativi comunali sviluppate nell'ambito del progetto "La donazione organi come tratto identitario" per la raccolta e la trasmissione telematica delle dichiarazioni di volontà dei cittadini al SIT saranno rese disponibili a tutti i Comuni italiani ai sensi del Capo VI, art. 69 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), come modificato dal D.Lgs. 30.12.2010, n. 235, e i Comuni potranno riusare, con gli opportuni adattamenti, i moduli software per la raccolta e trasmissione dei dati al SIT, che saranno resi disponibili dai Comuni di Perugia e di Terni nonché dagli altri Comuni che aderiranno progressivamente all'iniziativa accedendo al catalogo del riuso disponibile all'indirizzo www.agid.gov.it;

Considerato che il software Civilia della Dedagroup di gestione delle carte d'identità, contiene già il modulo "comunicazioni al SIT", da attivare (nel caso di contratto full l'attivazione è gratuita);

Considerato che l'unica spesa che deve essere effettuata dall'Amministrazione Comunale riguarda quindi un Certificato digitale SSL che consenta il colloquio tra il sistema informativo comunale ed il SIT. Il colloquio utilizza il canale crittografato (https) e prevede una "Mutua autenticazione" tra i due sistemi. Il costo del certificato SSL è di circa € 110,00.= IVA compresa per tre anni;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto che ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:
 1. di dare atto che il progetto "Carta d'identità – Donazione Organi" come su descritto, sia meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione;
 2. di aderire al progetto "Carta d'identità – Donazione Organi", dando seguito alle procedure operative ricavate dal progetto CCM **che non prevedono la trascrizione di volontà resa dal cittadino sul documento d'identità**, fatte salve le eventuali indicazioni formulate dal Ministero degli Interni, d'intesa con il Ministero della Salute;
 3. di dare atto che le suddette modalità operative sono riepilogate nelle schede che sono allegate al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;
 4. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici per l'attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune che dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT e per l'acquisto del certificato digitale SSL per far colloquiare il sistema informativo comunale ed il SIT;
 5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.